DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1976

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica francese, conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/947/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio 75/268/CEE, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 9 giugno 1976, a norma del combinato disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo francese ha notificato alla Commissione il decreto 20 febbraio 1974, n. 74-134, che istituisce una indennità speciale di montagna a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale insediati in regioni montane;

considerando che il governo francese ha contemporaneamente reso noto che il regime di aiuti istituito col succitato decreto resterà in vigore soltanto per il 1976 e che dal 1977 in poi sarà sostituito da un nuovo regime;

considerando che, in virtù dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità del decreto in causa alla direttiva 75/268/CEE e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché della coerenza necessaria tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità;

considerando che la direttiva 75/268/CEE ha principalmente per scopo di garantire nelle regioni montane e nelle zone svantaggiate definite dal Consiglio la continuazione dell'attività agricola e quindi il mantenimento di una densità di popolazione minima o la tutela del paesaggio;

considerando che la direttiva 75/268/CEE autorizza pertanto gli Stati membri ad introdurre in tali regioni un regime di aiuti diretto ad incentivare le attività agricole e a migliorare i redditi degli agricoltori;

considerando che tale regime di aiuti può consistere nella concessione di un'indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti ai proprietari di aziende che si impegnano ad esercitare per almeno cinque anni un'attività agricola conforme alle finalità della direttiva; che tale indennità, nel caso dell'allevamento di bovini, ovini e caprini, è commisurata all'entità del patrimonio zootecnico e non può essere superiore a 52,50 UC per UBG e a 52,50 UC per ettaro di superficie a foraggio, né peraltro inferiore a 16 UC per UBG; che per la conversione di bovini, ovini e caprini in UBG la direttiva 75/268/CEE contiene un'apposita tabella;

considerando che, in aggiunta alle condizioni menzionate agli articoli 6 e 7 della direttiva, gli Stati membri possono stabilire requisiti o limitazioni complementari per la corresponsione dell'indennità compensativa di cui trattasi;

considerando che il succitato decreto prevede la concessione di un'indennità di 200 FF per UBG; che in proposito va tenuto presente che nel settore dell'allevamento bovino una vacca che ha figliato viene valutata per una UBG, mentre tutti gli altri bovini di più di un anno sono valutati per 0,5 UBG; che per il bestiame giovane di età inferiore a un anno non viene accordata alcuna indennità;

considerando che tale deroga alla tabella di conversione in UBG di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'allegato alla direttiva 75/268/CEE, per effetto della quale in sostanza sono oggetto di un trattamento preferenziale le aziende agricole che praticano l'allevamento di vacche madri, non può essere considerata pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi delle direttive tanto più che, in primo luogo, in tutti gli altri casi l'indennità prevista, anche qualora venga applicata la tabella di conversione della diret-

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

[2] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

tiva 75/268/CEE, è pur sempre superiore al minimo di 16 UC per UBG e, in secondo luogo, il governo francese garantisce nella sua comunicazione che nei prossimi anni la tabella sarà modificata nel senso di un adeguamento integrale alle direttive;

considerando pertanto che, in complesso, la misura istituita dal decreto n. 74-134 è conforme alle finalità della direttiva 75/268/CEE e, in particolare, risponde all'obiettivo consistente nel mantenimento di una densità minima di popolazione;

considerando che, essendo il provvedimento in esame applicabile – nella sua forma attuale – soltanto nel 1975 e nel 1976, anche la presente decisione va limitata a tale periodo;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che il disposto della presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il decreto n. 74-134 che istituisce un'indennità speciale di montagna a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale insediati in regioni montane, notificato il 9 giugno 1976 dal governo francese, soddisfa ai criteri per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità interessa le spese occasionate dalla concessione dell'indennità di cui al decreto n. 74-134 negli anni 1975 e 1976.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione